

ASSOCIAZIONE PIACENTINA MALATO ONCOLOGICO

ONLUS

Via Taverna n. 49 – 29121 Piacenza

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2021, il giorno 26 maggio alle ore 17.00 presso la sede sociale sita in Piacenza, alla Via Taverna 49, giusta convocazione del Consiglio Direttivo del ... maggio 2021, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE PIACENTINA MALATO ONCOLOGICO", per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Romina Piergiorgi, Simona Sgorbati, Rosa Susani, Mariangela Marchionni, Camilla Di Nunzio, Claudia Biasini, Gabriele Cremona, Maria Rosa Cordani, Monica Muroni, per un totale di n. soci 9 su 9.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto la sig.ra Romina Piergiorgi, la quale con consenso unanime dei convenuti, chiama a fungere da Segretario la sig.ra Rosa Susani, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di organizzazioni di volontariato. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

L'assemblea dà mandato al segretario di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle ODV iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: "le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017* e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea, quindi, delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare 'e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 18.00 dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

Registrato il 21/09/2017 Serie 3
al n. 1521

Cod. 17 Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Pierluigi NOCI

Il presidente

Romina Piergiorgi

Romina Piergiorgi

Il Segretario

Rosa Susani

Rosa Susani



A.M.O.P. ASSOCIAZIONE PIACENTINA MALATO ONCOLOGICO

PIACENZA (PC)

Statuto	NOTE E OSSERVAZIONI
Titolo I – Profili generali Art. 1 – Denominazione, sede È costituita l'associazione denominata "Associazione Piacentina Malato Oncologico Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve "A.M.O.P. ODV") con sede in Piacenza (PC) in via Taverna 49, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.	
Art. 2 – Principi associativi fondamentali L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.	
Art. 3 - Scopi associativi L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione assume, nello specifico, il compito di: a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale; b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;	

Rossi *Avanzi*

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività; f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; g) collaborare ^{cooperare} con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.	
Art. 4 - Attività Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: a. Promozione di ricerche, studi, sperimentazioni in ambito oncologico. b. Promozione di corsi di aggiornamento e frequenza di frequenza di Centri Oncologici italiani e stranieri di riconosciuto rigore scientifico per favorire la crescita culturale del personale medico e infermieristico del Centro Oncologico. c. Azioni di coordinamento tra la realtà oncologica locale ed i centri specialistici italiani e stranieri, al fine di ottenere, laddove necessario una gestione "coordinata" del paziente. d. Sviluppo di una "rete oncologica" provinciale per rispondere al fabbisogno di tutti i pazienti anche residenti in sedi diverse da quelle provinciali. e. Ricercare, favorire, studiare un rapporto ottimale tra i pazienti, le famiglie e gli operatori della struttura sociosanitaria. f. Servizi ed iniziative volte all'ottenimento di una migliore "qualità" di vita dell'ammalato oncologico e dei suoi parenti in tutte le fasi della malattia. g. Interventi e servizi per favorire la collaborazione tra l'Associazione Piacentina e le altre Associazioni affini operanti sul territorio nazionale ed internazionale. h. Attività di raccolta di fondi necessari al conseguimento degli scopi e dei fini dell'Associazione. i. Istituire convegni e dibattiti. j. Svolgere attività didattiche.	

Reyn

Beema

k. Programmare corsi ed interventi per la prevenzione delle principali neoplasie (fumo, alimentazione, screening). l. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; m. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; n. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; o. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.	
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.	
TITOLO II – SOCI Art. 6 - Requisiti Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo,	

recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.	
Art. 7 – Diritti I soci hanno diritto di: a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; i soci minori di età votano in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per loro stessi anche di natura patrimoniale, sino al compimento dei 18 anni, tramite i loro esercenti la potestà genitoriale; c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; e) essere informati sull'attività associativa; f) esaminare i libri sociali, su richiesta scritta al Consiglio Direttivo con obbligo di risposta entro 30 gg e possibilità di ottenerne copia a spese del richiedente.	
Art. 8 – Doveri I soci sono tenuti a: a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; b) essere in regola con il versamento della quota associativa; c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione; d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
Art. 9 – Incompatibilità	

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

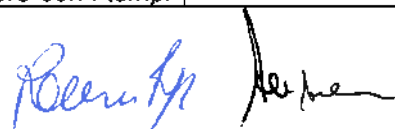
11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi



e le modalità previste dalla normativa vigente. Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a. dalle quote degli aderenti; b. da contributi di privati; c. da rimborsi derivanti da convenzioni; d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale; e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari; g. da rendite patrimoniali e finanziarie; h. da attività di raccolta fondi; i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione; k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali; m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.	
Art. 13 – Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.	
Art. 14 Bilancio sociale L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.	
Titolo IV – Organi associativi Art. 15 - Organi Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei soci;	




b. il Consiglio direttivo; c. il Presidente; d. l'Organo di controllo; e. il Collegio dei probiviri; f. la Direzione esecutiva, ove istituita. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
Art. 16 - Assemblea L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
Art. 17 - Convocazione L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.	
Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e nel mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
Art. 19 – Quorum costitutivi L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.	

Ren. Rg *Ren.*

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
Art. 20 - Adempimenti In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.	
Art. 21 – Validità delle deliberazioni L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.	
Art. 22 – Intervento e rappresentanza Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.	
Art. 23 – Competenze L'assemblea ordinaria: - approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; - approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo; - determina l'importo annuale delle quote associative; - definisce le linee programmatiche della Associazione;	

Rossini P. Jone

- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

È composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione

Rea leg bene

riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.	
Art. 26 - Competenze Il Consiglio direttivo: a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23; b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea; d. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione. e. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas; g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto; h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; n. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione; o. nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.	
Art. 27 – Direzione esecutiva Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.	
Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non	

Reunly bene

incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade. Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.	
Art. 29 - Presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. Il presidente rimane in carica con un limite di due mandati consecutivi	
Art. 30 – Organo di controllo L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica. resta in carica quattro anni , può essere eletto fra non soci, ed è rieleggibile. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.	
Art. 31 - Competenze L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore. L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
Art. 32 Revisione legale dei conti Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	

Beentz *Beentz*

Art. 33 – Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.	
Art. 34 – Competenze Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6, 8 e 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.	
Art. 35 Libri sociali obbligatori L'associazione deve tenere: a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale; b) il libro degli associati; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.	
Titolo V – Norme finali Art. 36 - Sezioni Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.	
Art. 37– Scioglimento dell'Associazione L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Regionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.	
Art. 38 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.	

Rossini

FIRMATI ALL' ORIGINALE:

0078

Rosa Lippa

Luciano